

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Indennità di presenza al presidente, ai membri ed al segretario delle Commissioni provinciali per le imposte indirette sugli affari-sezioni di diritto

ONOREVOLI SENATORI. — La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte dirette ed indirette è demandata normalmente in prima istanza a commissioni distrettuali ed in appello a commissioni provinciali.

Per quanto concerne, però, le imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza le commissioni distrettuali in prima istanza e quelle provinciali che decidono definitivamente in secondo grado hanno competenza limitatamente alle controversie che si riferiscono alla determinazione del valore (cosiddetto giudizio di congruità), mentre tutte le altre controversie relative all'applicazione della legge e che riguardano, quindi, questioni di diritto sono decise in primo grado dalle commissioni provinciali ed in secondo grado dalla commissione centrale (art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639).

Le commissioni provinciali di diritto esplicano attività particolarmente qualificata e specializzata, sicchè i loro membri effettivi

e supplenti sono nominati per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo e per metà, su designazione del primo presidente, fra esercenti le professioni legali (art. 5 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88).

L'articolo 53 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, dispone che il Ministro delle finanze annualmente determina l'ammontare del fondo da assegnare a ciascuna intendenza per compensi ai membri, ai segretari ed al personale di segreteria delle commissioni distrettuali e provinciali e prescrive con norma di carattere generale che la determinazione della quota destinata a compensare detti membri, segretari e personale è stabilita in ragione del numero dei ricorsi decisi dalle singole commissioni.

Tale criterio, che appare accettabile per quanto concerne i ricorsi riflettenti questioni di fatto (valutazione e determinazione di redditi) normalmente di facile e spedita soluzione, non può condividersi per le controversie di diritto per le quali le commis-

sioni provinciali, decidendo in prima istanza, sono chiamate ad esaminare e risolvere questioni giuridiche di rilevante importanza che esigono studio approfondito, particolare competenza e largo impiego di tempo.

L'adempimento delle mansioni assai onerose e di notevole responsabilità, cui è chiamato il membro delle commissioni provinciali di diritto, non può, di certo, essere regolamentato con lo stesso trattamento adottato a favore del componente le commissioni di valutazione, che esplica compiti assai limitati, per i quali normalmente attinge a semplici cognizioni di comune esperienza.

Il compenso a favore dei membri delle commissioni provinciali di diritto non può stabilirsi in relazione al numero dei ricorsi decisi, perchè tale criterio esclusivamente

quantitativo viene di fatto a concretizzare un compenso sperequato, ingiusto e ridotto a limiti talmente esigui e persino irrisori da non coprire a volte neppure le spese di scritturazione.

Per le superiori considerazioni appare opportuno determinare il compenso ai membri ed ai segretari delle commissioni provinciali di diritto per le imposte indirette con criterio diverso da quello adottato per le altre commissioni e, pertanto, con il presente disegno di legge, nella cui approvazione si confida, si propone che il compenso sia costituito da un gettone di presenza da corrispondere nella congrua e dignitosa misura di lire 10.000 per seduta a favore del presidente e di lire 5.000 per seduta a favore di ciascun membro e del segretario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai componenti delle commissioni provinciali per le imposte indirette — sezioni di diritto — spetta un'indennità di presenza nella misura di lire 10.000 a seduta per il presidente e di lire 5.000 a seduta per ciascun membro ed il segretario.

I compensi al presidente, ai membri ed ai segretari delle altre commissioni provinciali amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari continuano ad essere corrisposti con i criteri e le norme di cui all'articolo 53 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516.